

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

Agosto 2009

Sommario

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Brevetti e Marchi.....	1
Competenza e Giurisdizione.....	2
Contratti e Obbligazioni.....	4
Contratti (singoli).....	4
Fatti Illeciti	5
Danno alla persona	6
Lavoro , Previdenza, Legislazione sociale.....	7
Processo Civile.....	8
Sanzioni amministrative.....	8
Stato e Regioni.....	9
Unione Europea.....	10
Varie.....	10

BREVETTI E MARCHI

USO IN UNA PUBBLICITÀ COMPARATIVA – DIRITTO DI INIBITORIA DI DETTO USO – VANTAGGIO INDEBITAMENTE TRATTO DALLA NOTORIETÀ – PREGIUDIZIO ARRECATO ALLE FUNZIONI DEL MARCHIO – DIRETTIVA 84/450/CEE – PUBBLICITÀ COMPARATIVA – ART. 3 BIS, N. 1, LETT. G) E H) – CONDIZIONI DI PUBBLICITÀ COMPARATIVA LEcita – VANTAGGIO INDEBITAMENTE TRATTO DALLA NOTORIETÀ CONNESSA AD UN MARCHIO – PRESENTAZIONE DI UN BENE COME IMITAZIONE O RIPRODUZIONE

Corte Giust. CE., sez.I, 18 giugno 2009
(Pres. Jann, rel. Ilešić)

1) L'art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di un vantaggio indebitamente

tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ai sensi di tale disposizione, non presuppone né l'esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio o, più in generale, al titolare di quest'ultimo. Il vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un segno simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest'ultimo, e di sfruttare, senza compensazione economica, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine del marchio in parola.

2) L'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato è legittimato a esigere che sia vietato l'uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa rispetto alla quale non ricorrono tutte le condizioni di liceità enunciate all'art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, [relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri] in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, di un segno identico a detto marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio in parola è stato registrato, anche quando siffatto uso non sia idoneo a compromettere la funzione essenziale del marchio, consistente nell'indicare l'origine dei prodotti o servizi, purché tale uso arrechi pregiudizio o possa

arrecare pregiudizio ad una delle altre funzioni del marchio.

3) L'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che un operatore pubblicitario il quale menziona in modo esplicito o implicito, in una pubblicità comparativa, che il prodotto da lui commercializzato costituisce un'imitazione di un prodotto protetto da un marchio notorio, rappresenta «un bene o un servizio come imitazione o contraffazione», ai sensi del medesimo art. 3 bis, n. 1, lett. h). Il vantaggio realizzato dall'operatore pubblicitario grazie ad una siffatta pubblicità comparativa illecita deve essere considerato «indebitamente tratto» dalla notorietà connessa a tale marchio, conformemente al suddetto art. 3 bis, n. 1, lett. g) (*Sentenza resa nel procedimento C 487/07, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione 22 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2007, nella causa L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie contro Bellure NV, Malaika Investments Ltd, operante con il nome commerciale «Honeypot cosmetic & Perfumery Sales»*)

MARCHI – CONFONDIBILITÀ – ART. 2598 COD. CIV. - ATTIVITÀ DEI CONCORRENTI

Cass. civ., sez. I, 22 luglio 2009 n. 17144
(Pres. Carnevale, est. Travassi)

In tema di marchi, la confondibilità, cui fa riferimento l'art. 2598 c.c., non è solo quella tra prodotti, ma, soprattutto, quella sull'attività dei due concorrenti e quindi sull'origine dei prodotti stessi, potendosi affermare che, seppure fosse vero che l'uno prodotto è di qualità inferiore rispetto all'altro, il pubblico potrebbe essere indotto a credere che si tratti di una linea più abbordabile, comunque riconducibile all'attività della più nota società in concorrenza. Ed invero, l'adozione di un marchio simile su prodotti dello stesso tipo è idonea a determinare confondibilità,

quantomeno sotto il profilo della riconducibilità dell'attività dell'una impresa a quella dell'altra, maggiormente conosciuta ed apprezzata sul mercato. Di fronte all'appartenenza dei beni in questione alla stessa categoria merceologica e all'adozione di un marchio fortemente confondibile non può essere negata la possibilità che i consumatori siano indotti a credere in una fonte d'origine comune. (*La Corte, peraltro, ha già avuto modo di affermare che “la differenza qualitativa tra i prodotti contrassegnati da marchi confondibili e la differenza di prezzo, anche se notevole, non elimina il rischio di confusione... anche in tal caso sussiste pertanto la contraffazione del marchio e l'idoneità a danneggiare l'altrui azienda...”*: v. Cass. 18.6.1990 n. 6119, 467809).

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO (NELLA SPECIE: CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL CONTRIBUTO PER IL SSN ATTRIBUITE ALLA GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE) - PROSECUZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE - POSSIBILITÀ DELLA CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DELLA DOMANDA E DEGLI ATTI COMPIUTI - MANCATA PREVISIONE.

Corte Cost., ord. 30 luglio 2009 n. 257
(Pres. Amirante, est. Criscuolo)

In base ai principi affermati dalla Corte costituzionale e al diritto vivente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, devono ormai ritenersi presenti nel vigente sistema del diritto processuale civile, sia il principio di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del giudice inizialmente adito, sia il principio di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione, restando affidata al giudice della controversia l'individuazione degli strumenti processuali per renderli operanti (con riguardo alla disciplina che regola l'istituto della riassunzione della causa). (*La Consulta, tra l'altro, ha rilevato che i suddetti principi sono stati recepiti anche dall'art. 59 della*

recentissima legge 18 giugno 2009, n. 69 che, per quanto non applicabile alla fattispecie in esame *ratione temporis* (art. 58), “rivela la volontà del legislatore di dare ad essi continuità. Ciò detto ha affermato che il giudice a quo, “pur non ignorando la citata sentenza di questa Corte n. 77 del 2007, non si è fatto carico d'individuare, alla luce delle statuizioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra richiamate, un'interpretazione della norma censurata idonea a superare i dubbi di costituzionalità, in ossequio al principio secondo cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione”. La questione è stata perciò dichiarata inammissibile)

CONSEGNA DI LATTE AD ACQUIRENTE NON RICONOSCIUTO – DIRITTI DI PRELIEVO SUPPLEMENTARE - ORDINE DI PAGAMENTO – IMPUGNATIVA – GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Cass. civ., Sez. Un., 11 agosto 2009 n. 18199
(Pres. Carbone, rel. Fioretti)

Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della controversia relativa all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari quando esso è oggetto dell'ordine di pagamento, verso il produttore, emesso dall'Agenzia per i pagamenti in agricoltura in relazione all'accertata consegna di latte ad acquirente non riconosciuto; tale ipotesi, quanto ai diritti di prelievo supplementare, con l'art.2-sexies del decreto legge n.63 del 2005 (introdotto dalla legge di conversione n. 109 del 2005) va equiparata, ai fini della giurisdizione, a quella del conferimento del latte in esubero rispetto alla quota consentita, escludendosi in ogni caso che il prelievo a carico del produttore possa essere annoverato tra le sanzioni amministrative in senso proprio di cui alla legge n.689 del 1981 (*E' interessante segnalare che, nel caso di specie, la Corte ha anche statuito: “non si deve deliberare in ordine alla riassunzione in quanto la*

controversia pende davanti sia al giudice ordinario che al giudice amministrativo).

URBANISTICA ED EDILIZIA – ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AZIONI POSSESSORIE - RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE

Cass. civ., Sez. Un., 21 luglio 2009 n. 15469
(Pres. Carbone, est. Settimj)

La tutela giurisdizionale contro l'agire illegittimo della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione della pubblica amministrazione non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto. La giurisdizione del giudice amministrativo resta in ogni caso delimitata dal collegamento con l'esercizio in concreto del potere amministrativo secondo le forme tipiche previste dall'ordinamento: ciò sia nella giurisdizione esclusiva che nella giurisdizione di annullamento. Il che non si verifica quando l'amministrazione agisca in posizione di parità con i soggetti privati, ovvero quando l'operare del soggetto pubblico sia ascrivibile a mera attività materiale, con la consapevolezza che si verte in questo ambito ogni volta che l'esercizio del potere non sia riconoscibile neppure come indiretto ascendente della vicenda. (*Nella fattispecie le SS.UU hanno richiamato i seguenti precedenti: Cass. SS.UU. 13.6.06 n. 13659 ed, in seguito, conformi e pluribus 12.9.08 n. 23561, 19.4.07 n. 9323, 2.4.07 n. 8210, 28.2.07 n. 4632, 7.2.07 n. 2688, 31.10.06 n. 23339).*

Nel settore delle occupazioni illegittime, sono chiaramente ascrivibili alla giurisdizione ordinaria le forme di occupazione usurpativa, caratterizzate dal tratto, che la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto. E alla stessa conclusione si deve pervenire nel caso in cui il decreto di espropriazione è pur stato emesso, e però in

relazione a bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità la si debba dire mai avvenuta giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o sopravvenuta scadenza del suo termine d'efficacia (*Nella fattispecie le SS.UU. hanno affermato il suaccennato principio di diritto alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine ai limiti d'operatività dell'art. 34 del D.Lgs. 31.3.98 n. 80 come modificato dall'art. 7 della L. 21.7.00 n. 2000*)

Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. (e di chi agisca per conto di essa) quando il comportamento della medesima non si ricolleggi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali; ove risulti, invece, sulla base del criterio del petitum sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità sull'esercizio del potere da parte della P.A., va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo, poiché costituisce una questione di merito, la cui decisione spetta al giudice provvisto di giurisdizione, stabilire se l'azione sia proponibile e la pretesa dell'attore possa essere soddisfatta. In caso, dunque, di realizzazione di un muretto di contenimento da parte della P.A. lungo una strada con conseguenziale ostruzione dell'accesso al comunicante sterrato sul quale il privato eserciti la servitù di passaggio, ove il ricorrente ne denunci l'illiceità con la citazione ex art. 703 c.p.c., la giurisdizione è del G.O. ove le suddette attività abbiano avuto luogo de facto, senza che l'interferenza nella sfera privata in sede di realizzazione del progetto approvato fosse, non che espressamente prevista, neppure ipotizzata negli eventuali atti amministrativi presenti quindi, senza che in essi vi fosse l'adozione d'alcuna determinazione al riguardo (*Nella*

fattispecie le SS.UU. hanno escluso la giurisdizione del Tar: la lite aveva ad oggetto una mera attività materiale dell'amministrazione quale la costruzione di un muro di protezione sulla strada pubblica che impediva al privato l'accesso al suo fondo, vanificando la servitù)

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

ART. 1194 C.C. - IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI PRIMA AGLI INTERESSI E QUINDI AL CAPITALE – DANNO DERIVANTE DA FATTO ILLECITO – NON APPLICABILITÀ

*Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2009 n. 16448
(Pres. Preden, est. D'Amico)*

L'art. 1194 c.c. (che prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi, e quindi al capitale) è stato dettato con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, mentre non trova applicazione in materia di risarcimento del danno derivante da atto illecito. La disposizione dell'art. 1194 c.c., secondo cui senza il consenso del creditore il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi od alle spese, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità di ambedue i crediti, e cioè sia di quello per capitale che dell'altro, accessorio, per interessi o spese. In tema di risarcimento del danno derivante da atto illecito, invece, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione (giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi ed agli accessori, non essendo applicabile il criterio previsto dal citato art. 1194 c.c. che presuppone, appunto, l'esistenza di un debito pecuniario da considerarsi invece, in questo caso, inesistente fino alla liquidazione (*Si tratta di giurisprudenza consolidata. Ed, infatti, in questi termini si veda: Cass., 27 ottobre 2005, n. 20904; Cass., 16 aprile 2003, n. 6022*)

MAGGIORA DANNO DA RITARDATO PAGAMENTO – ART. 1224 C.C. - ONERE DELLA PROVA

*Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2009 n. 16448
(Pres. Preden, est. D'Amico)*

Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi, sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Sul piano probatorio, se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, dovrà provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva (*La sentenza, così statuendo, recepisce l'indirizzo di recente affermato all'esito dell'improtante arresto Cass. civ., Sez. Un., del 16 luglio 2008, n. 19499*).

CONTRATTI (SINGOLI)

MEDIATORE – CHE AGISCA COME MANDATARIO –
RISARCIMENTO DANNI ARRECATI A TERZI – SUSSISTE

Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2009 n. 16382
(Pres. Carbone, rel. Morcavallo)

La mediazione "tipica" di cui all'art. 1754 ex. comporta che il mediatore, senza vincoli e quindi in posizione di imparzialità, ponga in essere un'attività giuridica in senso stretto di messa in relazione tra due o più parti, idonea a favorire la conclusione di un affare. La stessa è incompatibile con un sottostante rapporto di mandato tra il c.d. mediatore ed una delle parti che ha interesse alla conclusione dell'affare stesso, nel qual caso il c.d. mediatore-mandatario non ha più diritto alla provvigione da ciascuna delle parti ma solo dal mandante. Nella mediazione tipica la responsabilità del mediatore, con specifico riferimento agli obblighi di correttezza e di informazione, si configura come responsabilità da "contatto sociale". Nel caso in cui il mediatore agisca invece come mandatario, assume su di sé i relativi obblighi e, qualora si comporti illecitamente recando danni a terzi, è tenuto a favore di quest'ultimi al risarcimento dei danni ex art. 2043 ce. (non escludendosi in proposito un'eventuale corresponsabilità del mandante). (*Nella*

vicenda decisa dalla sentenza, risultando pacifica la circostanza dell'affidamento di un mandato a vendere alla agenzia Immobiliare da parte di M, quest'ultima – secondo la Corte - nel dar luogo da parte della O alla sottoscrizione di proposte di acquisto, sulla base di errati presupposti di fatto prospettati dalla società, “risulta obbligata, oltre alla restituzione di quanto indebitamente percepito, al risarcimento dei danni”)

FATTI ILLECITI

PRESENZA DI CORPI SULLA STRADA COMUNALE – INSIDIA –
RESPONSABILITÀ DEL COMUNE EX ART. 2043 COD. CIV. –
SUSSISTE

Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2009 n. 16374
(Pres. Preden, est. D'Amico)

Gli obblighi di vigilanza previsti dal codice della strada a carico dell'ente titolare della stessa sono particolarmente cogenti, tali da imporre un continuo controllo ed in specie: la sussistenza di un pregnante obbligo di controllo delle sedi viarie, e l'estensione dell'attività di vigilanza e controllo fino alle pertinenze della sede stradale e delle connesse attrezzature, impianti e servizi. Ciò vuol dire che la presenza di un contenitore di rifiuti nel centro della carreggiata di una strada comunale integra senz'altro un'ipotesi di insidia e di conseguente responsabilità ex art. 2043 c.c. del Comune proprietario del tratto della strada interessato (*Nella fattispecie, un utente percorrendo alla guida di un ciclomotore la via pubblica, si trovava improvvisamente la strada sbarrata da un contenitore di rifiuti posto al centro della carreggiata. Il conducente del veicolo non riusciva ad evitare la collisione, cadeva e si procurava gravi danni alla persona*)

L'art. 4 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente il regolamento di attuazione del codice della strada, intitolato “*Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade (art. 2 C.s.)*” stabilisce le modalità esecutive del passaggio di proprietà delle strade, individuando gli adempimenti amministrativi da assumersi all'uopo (delimitazione del

centro abitato ai sensi dell'art. 4 c.d.s., decreti di passaggio della proprietà, consegna delle strade fra enti proprietari). Come per qualsiasi altro bene immobile la data della consegna della strada è irrilevante ai fini della titolarità della strada stessa. Effetti dichiarativi e non costitutivi ha il provvedimento comunale, delimitante il centro abitato, mentre effetto traslativo, consegue all'entrata in vigore del codice della strada. *(La Corte ha rilevato, inoltre, che l'art. 2, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E, F sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti)*

OBBLIGAZIONI SOLIDALI – ART. 2055 C.C. PER IL FATTO ILLECITO – ART. 1306, COMMA II, C.C. IN CASO DI SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO

Cass. civ., sez. Un., 15 luglio 2009 n. 16503
(Pres. Carbone)

L'unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno

Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa

come identità delle norme giuridiche da essi violate

Non può considerarsi favorevole al debitore solidale - per gli effetti di cui all'art. 1306, comma 2, c.c. - il capo della sentenza che abbia affermato la sussistenza del concorrente apporto causale dello stesso creditore al verificarsi dell'evento lesivo (a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c.) qualora il creditore nel secondo giudizio intenda imputare al terzo, non convenuto nel precedente giudizio, la responsabilità proprio di quell'apporto causale che il primo giudice abbia ritenuto scriminante della responsabilità del primo convenuto *(Nella fattispecie, l'attore aveva citato solo il conducente del veicolo che aveva investito il minore allorché scendeva dall'autobus gestito dalla scuola. La sentenza del primo giudizio aveva escluso, per il 50%, la responsabilità del conducente ritenendo avesse concorso al danno, per il 50%, il servizio di autobus. Con secondo giudizio, pertanto, l'attore aveva citato il giudizio per il residuo 50% il Ministero competente)*

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA – CONTENUTO DELL'ARTICOLO – VALENZA OGGETTIVAMENTE DIFFAMATORIA – INDICI IN CASO DI GIUDIZI STORICI

Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2009 n. 16916
(Pres. Petti, rel. Travaglino)

E' diffamatoria l'espressione a mezzo stampa che assuma aspetti contenutistici non equivoci né metaforici in punto di immediata evocazione non già di negativi giudizi storici, ma di vere e proprie affermazioni lesive della dignità e dell'onore dei destinatari. *(Nel caso di specie, il quotidiano aveva scritto a commento di una decisione della Suprema Corte: "La cassazione dà la patente di eroi ai massacratori di Via Rasella")*

SINISTRO – ALL'INTERNO DI UN'AREA PARCHEGGIO DI PROPRIETÀ DI UN SUPERMERCATO - APPICABILITÀ DELL'ART. 2054 COD. CIV. - SUSSISTE

Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2009 n. 17279
(Pres. Preden, est. Lanzillo)

Ogniqualevolta l'area, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili le norme del codice della strada, sia l'art. 2054 c.c., sia la legge 990/1969 sull'assicurazione obbligatoria (oggi v. Codice delle ass.ni private, d.lgs. 209/2005). Tanto vale per le aree di parcheggio dei supermercati che sono ormai divenuti luoghi di continuo ed intenso traffico veicolare, sicché non vi è ragione di escludere l'applicazione al loro interno delle norme in tema di circolazione stradale *(Nella fattispecie, il sinistro era avvenuto all'interno di una area parcheggio di un supermercato, di proprietà dello stesso. La Cassazione, enunciando il suaccennato principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Milano)*

DANNO ALLA PERSONA

RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO EXTRACONTRATTUALE – DANNO BIOLOGICO E DANNO MORALE – RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE IN MISURA PARI AD UNA FRAZIONE DI QUANTO DOVUTO A TITOLO DI BIOLOGICO

*Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2009 n. 16448
(Pres. Preden, est. D'Amico)*

L'unica possibile forma di liquidazione - per ogni danno che sia privo, come quello biologico e quello morale, delle caratteristiche della patrimonialità - è quella equitativa. Infatti, una precisa quantificazione pecuniaria è possibile in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato. In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, e può essere

legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse "tabelle" utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico, purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi "personalizzato", tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie somma rivalutata in base ad un indice medio *(Nella fattispecie, l'impugnata sentenza, aveva indicato che la misura del danno morale, quantificata nel 50% del danno biologico permanente, doveva ritenersi "ampiamente soddisfattiva" ed aveva quindi, secondo la Corte, "logicamente seppur sinteticamente motivato la scelta operata")*

LAVORO, PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE

ART. 33, COMMA V, LEGGE 104/1992 – DIRITTO DEL GENITORE CHE ASSISTE PERSONA CON HANDICAP A NON ESSERE TRASFERITA SENZA IL PROPRIO CONSENSO – IPOTESI IN CUI IL DIPENDENTE VERSI IN CONDIZIONE DI INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE – POSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTO D'UFFICIO SENZA CONSENSO – SUSSISTE

*Cass. civ., Sez. Un., 9 luglio 2009 n. 16102
(Pres. Petti, rel. Spagna Musso)*

Alla luce di una interpretazione dell'art. 33, comma V, della legge 104/1992 orientata dalla complessiva considerazione dei principi e dei valori costituzionali coinvolti, il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell'azienda, ovvero della pubblica amministrazione, non è invece attuabile ove sia accertata, in base ad una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale, la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro. *(Così decidendo la Corte di Cassazione ha ritenuto che il principio di*

diritto valga, in questi termini, sia per il lavoro privato che per il lavoro pubblico)

Il trasferimento d'ufficio del lavoratore che versa in situazione di incompatibilità ambientale, evitando la cessazione del rapporto di lavoro, concorre a realizzare le finalità di assistenza alla persona handicappata (*La cassazione ha richiamato l'ottica "di considerare ciascun principio e ciascun valore «senza perdere di vista, comunque, l'insieme normativo»", così citando la sentenza Corte cost. 325/1996)*

INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI REINTEGRA DEL LAVORATORE LICENZIATO - RISARCIMENTO DEI DANNI PROFESSIONALI CONSEGUENTI ALLA MANCATA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 18 ST. LAV. - MAGGIOR DANNO DERIVATO DAL RITARDO

Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2009 n. 15915
(Pres. De Luca, est. Napoletano)

Nel regime di tutela reale "ex" art. 18 della legge n. 300 del 1970 avverso i licenziamenti illegittimi, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore che gli sia derivato dal ritardo della reintegra, e che il giudice, in presenza della prova di tale danno ulteriore, possa liquidarlo equitativamente. La prova può essere fornita mediante presunzioni (*Quanto alla prova di tale voce di danno, secondo il Collegio, escluso che possa ritenersi in re ipsa, è, però, da ritenersi ammissibile il ricorso a presunzioni*)

POSTE - ART. 4-BIS DEL D.LGS. 368/2001 COME INTRODOTTI DALL'ART. 21, COMMA 1-BIS, DEL D.L. 112/2008 - PREVISTA POSSIBILITÀ DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO PER UN PERIODO MASSIMO COMPLESSIVO DI SEI MESI, COMPRESI TRA APRILE E OTTOBRE DI OGNI ANNO, E DI QUATTRO MESI, PER PERIODI DIVERSAMENTE DISTRIBUITI, E NELLA PERCENTUALE NON SUPERIORE AL 15 PER CENTO DELL'ORGANICO AZIENDALE

Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2009 n. 214
(Pres. Amirante, rel. Mazzella)

E' viziato da illegittimità costituzionale l'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del d.l. n. 112 del 2008. La norma dispone che «con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), e successive modificazioni» (*Secondo la Corte, decidendo sulla importantissima questione sottoposta, in effetti, situazioni di fatto identiche (contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata, per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi vizi) risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse (da un lato, secondo il diritto vivente, conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno; dall'altro, erogazione di una modesta indennità economica), per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data (anch'essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice) del 22 agosto 2008 (giorno di entrata in vigore dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112). Siffatta discriminazione è priva di ragionevolezza, né è collegata alla necessità di accompagnare il passaggio da un certo regime normativo ad un altro. Infatti l'intervento del legislatore non ha toccato la disciplina relativa alle condizioni per l'apposizione del termine o per la proroga dei contratti a tempo determinato, ma ha semplicemente mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro)*

PROCESSO CIVILE

REGOLARIZZAZIONE EX ART. 182 C.P.C. - EFFICACIA EX TUNC O EFFICACIA EX NUNC – RIMESIONE ALLE SEZIONI UNITE EX ART. 374 C.P.C.

Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2009 n. 16413
(Pres. Morelli, rel. Didone)

Richiesto, ex art. 374 c.p.c., l'intervento delle Sezioni Unite sulla questione involgente l'efficacia – ex nunc o ex tunc – della regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. e la stessa riferibilità della salvezza delle decadenze già maturate di cui alla stessa disposizione alle decadenze relative al rapporto sostanziale ovvero anche alle decadenze verificatesi nel processo (*Nel caso di specie, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 16.11.2005, ha dichiarato la nullità dell'appello proposto dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore, pur là dove la curatrice si era costituita nel giudizio di appello ratificando l'attività processuale dell'inabilitato*).

SANZIONI AMMINISTRATIVE

VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE – EFFICACIA PROBATORIA DELLE ATTESTAZIONI – FATTI OGGETTO DI PERCEZIONE SENSORIALE DEL PUBBLICO UFFICIALE ACCERTATORE

Cass. civ., Sez. Un. 24 luglio 2009 n. 17355
(Pres. Carbone, rel. Oddo)

La correlazione tra il dovere di menzionare nel verbale in modo preciso e dettagliato, anche se sommario, l'elemento fattuale della violazione e l'efficacia che l'art. 2700 c.c., attribuisce ai fatti che il Pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti comportano che tale efficacia concerna inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alle violazioni menzionate nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve

dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l'attestazione. (*La causa è stata decisa dalle Sezioni Unite cui assegnato il ricorso attesa la particolare importanza della questione relativa all'efficacia probatoria delle attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle violazioni amministrative*).

L'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente o indirettamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita). Ogni diversa contestazione va, invece, svolta nel procedimento di querela di falso che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidenali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi. (*Le Sezioni Unite erano già intervenute sulla questione con la decisione n. 12545 del 1992 che viene ora ribadita obliterando la giurisprudenza più recente che dalla stessa si era discostata*)

STATO E REGIONI

CONSENSO INFORMATO – PRINCIPIO FONDAMENTALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE – POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE – LEGGE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 6 MAGGIO 2008, N. 4 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USO DI SOSTANZE PSICOTROPE SU BAMBINI E ADOLESCENTI) – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. 30 luglio 2009 n. 253

(Pres. Amirante, est. Saulle)

Il consenso informato riveste natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute in virtù della sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute. Conseguenze da ciò che il legislatore regionale non può disciplinare gli aspetti afferenti ai soggetti legittimati alla relativa concessione, nonché alle forme del suo rilascio, in quanto essi non assumono il carattere di disciplina di dettaglio del principio in esame, ma valgono alla sua stessa conformazione che, in quanto tale, è rimessa alla competenza del legislatore statale. Deve essere, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art 4, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti) in quanto con esso la Provincia, nell'individuare i soggetti che possono accordare il consenso per il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti nonché le forme del relativo rilascio, ha ecceduto i limiti della propria competenza legislativa (Nell'ipotesi in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri censurava l'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti), per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 9, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). La norma impugnata, al comma 1, subordinava il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, fermo l'obbligo del medico di informare il minore e di tenere conto della sua volontà assumendone l'assenso).

UNIONE EUROPEA

COMPETENZA GIURISDIZIONALE – LITISPENDENZA
COMUNITARIA – GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO – ART.
27 DEL REG. CE 44/2001)

Cass. civ., Sez. Un., 1 luglio 2009 n. 15386

(Pres. Carbone, est. Segreto)

In relazione alla condanna generica alle spese processuali emessa da corte di appello di Londra, la domanda proposta innanzi al giudice italiano diretta ad ottenere la liquidazione delle stesse è ammissibile, atteso che, in caso di pronuncia di giudice straniero, non è applicabile l'art. 91 c.p.c., che sancisce il principio secondo cui la liquidazione delle spese processuali rientra nella competenza esclusiva del giudice della causa stessa, purché identico principio non sia operante presso lo Stato di appartenenza del giudice del merito, non sia necessario alcun particolare procedimento per il riconoscimento di tale decisione ed il convenuto, destinatario della pronuncia posta a fondamento della domanda, abbia il proprio domicilio in Italia (art. 2 e 26 conv. Bruxelles). Detta decisione straniera costituisce, quindi, pronuncia di condanna incompleta assimilabile alla sentenza di condanna generica, prevista dal nostro ordinamento, che, ai sensi dell'art. 278, comma 1, c.p.c. può essere pronunciata quando sia già accertata la sussistenza di un diritto (an), ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta (quantum). (Sentenza resa in controversia avente ad oggetto le spese liquidate/da liquidare di una corte inglese. Una caratteristica fondamentale del sistema inglese è che il giudice, che decide la controversia generalmente non liquida le spese del procedimento, ma si limita ad emanare una condanna generica. Normalmente, invece, la liquidazione è rimessa ad una procedura ad hoc, che si svolge nel contraddittorio delle parti, di fronte ad un organo ausiliario denominato Cost Judge (prima della riforma di Lord Woolf, Taxing master).

In caso di litispendenza comunitaria, quando i giudici di diversi Stati siano tutti astrattamente dotati di giurisdizione, la c.d.

“competenza giurisdizionale” viene attribuita al giudice preventivamente adito (art. 27 regolamento CE n. 44/2001). *(Nel caso di specie, veniva in evidenza il sistema inglese di condanna alle spese processuali, come vigente a seguito delle modifiche apportate dalla cosiddetta riforma di Lord Woolf, attuata con l'entrata in vigore dal 26.4.1999 delle c.d. Civile Procedure Rule (CPR).*

VARIE

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO NELLE SCUOLE STATALI E NON STATALI – INSEGNAMENTO DI RELIGIONE – ATTRIBUZIONE DI UN CREDITO FORMATIVO - DISCRIMINAZIONE

Tar Lazio, sez. III-quater, sent. 17 luglio 2009 n. 7076

(Pres. Di Giuseppe, est. Realfonzo)

L'ordinanza ministeriale n. 26/07 e l'ordinanza ministeriale 30/08, recanti “istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole statali e non statali”, si pongono in radicale contrasto con la lettera c) dell'articolo 9 della legge 121 del 1985, in quanto l'attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti o dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni (islamica, ebraica, cristiana, di altro rito) ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in Etica Morale Pubblica, come del resto avviene in Germania. *(Nella decisione, il Collegio ha precisato anche che “la sfera religiosa concerne aspetti che coinvolgono la dignità (riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2 Cost.) dell'essere umano; e spetta indifferentemente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici (cfr. Corte costituzionale, 08 ottobre 1996, n. 334). Ma proprio per questa ragione, sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso strettamente attinente alla fede individuale non può assolutamente*

essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico per il rischio di valutazioni di valore proporzionalmente ancorate alla misura della fede in essa. Sotto tale profilo è dunque evidente l'irragionevolezza dell'Ordinanza che nel consentire l'attribuzione di vantaggi curricolari, inevitabilmente collega in concreto tale utilità alla misura della (magari solo ostentata, verbale e strumentale) adesione ai valori dell'insegnamento cattolico impartito”).